

Civile Ord. Sez. L Num. 10988 Anno 2020

Presidente: BERRINO UMBERTO

Relatore: AMENDOLA FABRIZIO

Data pubblicazione: 09/06/2020

ORDINANZA

sul ricorso 16495-2015 proposto da:

RIMINI CALCIO F.C. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 168, presso lo
studio dell'avvocato FRANCESCO STRAZZERI,
rappresentata e difesa dall'avvocato MATTIA GRASSANI;

- ricorrente -

contro

2019 CARDINALE ALFREDO, D'ANTONI DAVID, FERRETTI ATHOS,
3836 FRARA ALESSANDRO, ISCHIA MICHELE, LONGOBARDI
CHRISTIAN, MATTEINI DAVIDE, NOLE' ANGELO RAFFAELE,
PIGNATARO ANTONIO, REGONESI PIERRE, tutti
elettivamente domiciliati in ROMA, LUNGOTEVERE

FLAMINIO 66, presso lo studio dell'avvocato MARIA
ILARIA PASQUI, rappresentati e difesi dagli avvocati
GIOVANNI CEDRINI, LUCA ZAMAGNI;

- controricorrenti -

nonchè contro

FANFANI PAOLO, rappresentato e difeso da sè stesso,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MORGAGNI 19,
presso lo studio dell'avvocato ANDREA MARSILI;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 214/2015 della CORTE D'APPELLO
di FIRENZE, depositata il 14/04/2015 R.G.N. 716/2014;
il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

RILEVATO CHE

1. la Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 14 aprile 2015, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla Rimini Calcio F.C. Srl in liquidazione avverso la pronuncia del Tribunale che aveva respinto l'impugnazione del lodo arbitrale intervenuto con alcuni calciatori della società, in contraddittorio anche con il Presidente del collegio arbitrale;

2. in sintesi la Corte, rilevato che "non è in contestazione che quello intervenuto tra le parti sia un arbitrato irrituale", ha ritenuto che la sentenza pronunciata in unico grado dal Tribunale ai sensi dell'art. 412 ter c.p.c. fosse ricorribile solo per cassazione;

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società in liquidazione con unico articolato motivo, cui hanno resistito i controricorrenti in epigrafe nonché Paolo Fanfani con distinti controricorsi;

4. il P.G. ha depositato conclusioni scritte per il rigetto del ricorso;

5. il giorno dell'adunanza pubblica del 28 novembre 2019, nell'interesse della società, è stata depositata in cancelleria "istanza per la dichiarazione di interruzione del procedimento", con allegata visura camerale, sulla premessa che la Rimini Calcio F.C. srl in liquidazione è stata cancellata, a far data dall'11/2/2019, dal registro delle imprese;

CONSIDERATO CHE

1. in relazione alla richiesta di "interruzione del procedimento" formulata nell'interesse della società, in disparte la sua inammissibilità perché corredata da documenti il cui elenco non risulta notificato alle altre parti in violazione del disposto di cui al comma 2 dell'art. 372 c.p.c., essa comunque trascura di considerare che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, al giudizio di cassazione, in quanto dominato dall'impulso d'ufficio, non sono applicabili le comuni cause di interruzione previste in via generale dalla legge (tra le altre: Cass. n. 17450 del 2013; Cass. n. 8685 del 2012; Cass. n.

14786 del 2011; Cass. n. 21153 del 2010; Cass. n. 25749 del 2007; Cass. n. 23294 del 2004; Cass. n. 5626 del 2002);

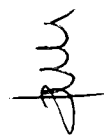
in particolare, di recente è stato ribadito il principio di diritto secondo il quale: "L'avvenuta cancellazione dal registro delle imprese della società, dopo la proposizione del ricorso per cassazione, debitamente comunicata dal suo difensore, non è causa di interruzione del processo" (Cass. n. 2625 del 2018; conf. a Cass. n. 3323 del 2014);

2. ciò posto, l'unico motivo di ricorso denuncia "violazione e falsa applicazione degli artt. 412 quater e 808 ter c.p.c.", sostenendo che "nelle ipotesi di negazione di esistenza della clausola compromissoria, ferma la competenza del Giudice del Lavoro, il lodo è impugnabile nelle forme e modi ordinari, con il doppio grado di giudizio";

3. il ricorso è privo di fondamento;

premesso che la differenza tra l'arbitrato rituale e quello irrituale - aventi entrambi natura privata - va ravvisata nel fatto che nell'arbitrato rituale, le parti mirano a pervenire ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 c.p.c., con l'osservanza delle regole del procedimento arbitrale, mentre nell'arbitrato irrituale esse intendono affidare all'arbitro (o agli arbitri) la soluzione di controversie (insorte o che possano insorgere in relazione a determinati rapporti giuridici) soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà (vedi in motivazione, Cass. n. 19182 del 2013; Cass. n. 7574 del 2011; Cass. n. 21585 del 2009), nella specie il lodo di cui si controverte ha natura irrituale secondo quanto accertato dalla Corte territoriale e tale qualificazione non risulta censurata;

inoltre le procedure arbitrali riguardanti controversie di lavoro privato - sia che siano previste dalla legge che dalla contrattazione collettiva o nelle clausole compromissorie inserite nello statuto e nei regolamenti federali delle Federazioni sportive - nonché quelle concernenti controversie in materia di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego contrattualizzato - a decorrere dalla



vigenza dell'art. 59 bis del d.lgs. 3 febbraio 1993, n.20 operante a far data dalla stipulazione del primo contratto collettivo di settore - salvo che sia diversamente previsto in modo espresso, hanno natura di arbitrato irrituale;

pertanto il loro regime di impugnazione è, quindi, quello di cui all'art. 412, comma 2, quater c.p.c. - nella formulazione anteriore all'art. 31, comma 8, della l. 4 novembre 2010, n.183 - secondo cui il lodo è impugnabile, solo per vizi idonei ad inficiare la determinazione arbitrale per alterata o falsa percezione dei fatti o per inosservanza di disposizioni inderogabili di legge o contratti collettivi, in unico grado dinanzi al tribunale giudice del lavoro la cui sentenza è ricorribile in cassazione e l'eventuale impugnazione del lodo proposta erroneamente alla corte di appello è inammissibile trattandosi di incompetenza per grado per la quale non opera il principio in forza del quale la decadenza dall'impugnazione è impedita dalla proposizione del : gravame ad un giudice incompetente (Cass. n. 14431 del 2015; Cass. cit. n. 19182 del 2013, Cass. n. 2576 del 2009);

3. conclusivamente il ricorso va rigettato con spese a carico della soccombente società in liquidazione in favore di ciascuna delle parti controricorrenti;

occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 3.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello



previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 28 novembre 2019

Il Presidente

Dott. Umberto Berrino

IL CANCELLIERE
Maria Pia Giacoia
IL CANCELLIERE

